



COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 23 del 30/06/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **giugno**, convocato per le ore 21:00, presso la Residenza municipale, nella sala consiliare e, contestualmente, in modalità videoconferenza a mente dell'art. 73, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, tramite Servizio ConfERence fornito da Lepida Scpa, si è riunito alle ore 21:05, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

	Presenti	Assenti
MERLINI FRANCESCA	X (in sede municipale)	
BALDASSARRI ROBERTO	X (in sede municipale)	
LO CONTE MARINA	X (in sede municipale)	
FILIPPO MIRRI	X (in sede municipale)	
TAGLIAFERRI FLAVIO	X (in sede municipale)	
GALASSI LORENA	X (in sede municipale)	
LANZONI GIANMARCO	X (in sede municipale)	
CASADIO FRANCESCO	X (in sede municipale)	
CENNI LUCA	X (in sede municipale)	
SPOGLIANTI ROBERTA	X (in sede municipale)	
BARONCINI SUSANNA	X (in sede Municipale)	
DE CARLI MIRKO	X (in collegamento da remoto)	

E' presente il Sindaco, ALFONSO NICOLARDI.

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Presiede ALFONSO NICOLARDI in qualità di Sindaco.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, PAOLO CAMPIOLI, in sede municipale.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

LUCA CENNI

FRANCESCO CASADIO

FLAVIO TAGLIAFERRI

In via preliminare il Sindaco-Presidente, al fine di trattare contestualmente gli argomenti attinenti alla tassa sui rifiuti (TARI) contrassegnati dai numeri 3-4-8 all'ordine del giorno, propone l'anticipazione del punto 8 ponendolo in discussione immediatamente dopo il punto 4.

In ordine a quanto sopra,

il Consiglio comunale

a votazione favorevole unanime per alzata di mano – presenti n. 13,

delibera

di approvare l'inversione della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, determinando tale nuova sequenza: 1 – 2 – 3 – 4 – **8** – 5 – 6 – 7 – 9 – 10.

Successivamente il Sindaco-Presidente avvia l'illustrazione contestuale degli argomenti all'odg. nn. 3, 4, 8 (in materia di TARI), salvo garantire la votazione separata per ciascuno di essi.

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- D.Lgs. 03.09.2020 n. 116;
- D.L. 25.05.2021 n. 73;
- Legge 30.12.2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018);
- D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) convertito dalla Legge n. 19/2017;
- Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

- Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss mm ii;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito nella Legge n. 68 del 2.05.2014;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- D.P.R. n. 158/1999;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997.

Motivo del provvedimento:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

SPECIFICATO che la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A della suddetta deliberazione, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo MTR si applica al calcolo delle tariffe TARI dell'anno 2021;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente nel Comune sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

RITENUTO che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle

relative all'anno precedente oltre all'applicazione di una variazione annuale che non può eccedere il limite determinato tenendo conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente (per l'Emilia Romagna ATERSIR);

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste

dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 e di approvare il montante 2021 ai fini del calcolo delle tariffe;

RICHIAMATO l'art. 6 comma 1 del D.L. 25/03/2021 n. 73 in base al quale "in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche";

RICHIAMATO l'art. 6 comma 2 del D.L. 25/03/2021 n. 73 in base al quale "alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021";

DATO ATTO che non risulta ancora pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno di cui al precedente periodo, ma che risulta necessario procedere alla applicazione della riduzione al calcolo della tariffa, si provvede ad utilizzare i valori messi a disposizione

da Ifel (Istituto per la finanza degli enti locali) che, con propria nota del 28.05.2021, ha fornito una quantificazione delle quote con riferimento ai Comuni interessati, quota che, per il Comune di Riolo Terme, ammonta ad €. 52.772,00 da utilizzare come riduzione TARI per le utenze non domestiche;

RITENUTO opportuno applicare l'importo della contribuzione di cui in argomento alla riduzione della tariffa delle utenze non domestiche come descritto analiticamente nel prospetto allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO:

- che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, AATO 7 della Provincia di Ravenna (costituita ai sensi delle norme ambientali vigenti e partecipata dal Comune di Faenza a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni dei servizi idrico e gestione rifiuti avvenuta con atto C.C. n. 26 del 26 marzo 2009), ha affidato ad HERA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale, sulla base della convenzione approvata con delibera dell'Assemblea AATO 7 (all'epoca Agenzia ATO di Ravenna) n. 5/532 del 16/12/2005, con decorrenza dall'1/1/2006 al 31/12/2011, prorogata con delibera n. 9 del 7/12/2011 fino al 31/12/2014, fermo restando che il gestore resta obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino al subentro del nuovo gestore;
- che la legge regionale n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- che ATERSIR si configura, pertanto, come una forma partecipativa degli enti locali;
- che fra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle linee guida vincolanti per le tariffe d'utenza e dei relativi regolamenti;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 3 del 07/06/2021 del Consiglio Locale di Atersir e n.19 del 07/06/2021 del Consiglio d'Ambito di Atersir con le quali è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2021, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Riolo Terme;

VISTO il DPR n. 158/1999 *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;

RICHIAMATE:

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 nelle quali il MEF, con riferimento al comma 653, *"... richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di*

propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati ...” , e rileva che “... i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti ...” e che “... quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento ...”;

- l’aggiornamento per l’anno 2021 delle “linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013 con le quali il MEF conferma *“la prassi interpretativa delle precedenti linee guida per il 2021 secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio”;*
- la Nota di approfondimento IFEL del 07 gennaio 2021 *“Costi standard rifiuti 2021”;*
- l’elaborazione/aggiornamento dei fabbisogni standard del Comune di Riolo Terme trasmessa all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti a mezzo pec (PG n. 17840/2021), complessivamente pari ad €. 1.211.572,00;

VISTO che il Piano Economico Finanziario 2021 approvato da Atersir ai sensi della deliberazione 443/2019 di Arera, è comprensivo della quota per il fondo di solidarietà terremoto, dei costi di accertamento e riscossione del tributo (CARC), delle percentuali di insoluto, oltre che dell’IVA, ed è al netto della entrate conseguite a seguito dell’attività di recupero relativa all’anno di riferimento e della scontistica e delle riduzioni previste per legge e con regolamento comunale;

TENUTO CONTO che dal costo del servizio deve essere detratto il valore del contributo ministeriale previsto per il pagamento del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, in quanto il suddetto contributo è incassato dal Comune;

CONSIDERATO che il costo del servizio rifiuti, risultante dal PEF approvato da Atersir, deve essere quindi integrato, ai sensi di legge, con le sole voci delle entrate e delle spese non comprese nel PEF medesimo e che pertanto la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l’anno 2021 viene determinata, come di seguito riportato:

Valore PEF, quota gestore, approvato da Atersir	€ 906.827,57
Contributo MIUR per scuole statali	-€ 5.600,00
Entrate previste a seguito di attività di recupero	-€ 11.867,46
Scontistica utenze domestiche	€ 27.224,16
Scontistica utenze non domestiche	€ 20.009,16
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 936.593,43

DATO ATTO che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i

costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO altresì che il costo complessivo, base per la determinazione delle tariffe, sopra riportato, viene coperto per il 66,27% dalla Tari relativa alle utenze domestiche e per il 33,73% dalla Tari relativa alle utenze non domestiche;

DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% dell'importo della TARI, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ravenna;
- che il pagamento della Tari sarà effettuato tramite bollettino conforme al PagoPA e la Struttura di gestione di cui al D.L. 241/97 effettuerà lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di tributo provinciale (TEFA) ed opererà il successivo riversamento alla Provincia;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che prevedono che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il D.L. 22.03.2021 n. 41 (Decreto Sostegni) all'art. 30 comma 5 ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF, delle Tariffe e del Regolamento della TARI per l'anno 2021 al 30 giugno 2021, sganciando i termini da quelli di approvazione del Bilancio di previsione;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale proposta in adozione in data odierna avente per oggetto "DEFINIZIONE DELLE RATE TARI PER L'ANNO 2021", che ha fissato il termine di pagamento della TARI 2021 in tre rate con scadenza il 31/07/2021, il 31/10/2021 e il 31/12/2021, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Tari;

RICHIAMATO l'atto di Consiglio dell'Unione n. 6 del 16/03/2021, "Approvazione Documento unico di programmazione 2021/2025, annualità 2021, presa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2020 e approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e allegati obbligatori";

RICHIAMATO l'atto di Consiglio del Comune di Riolo Terme n. 7 del 25/02/2021,

"Approvazione Documento unico di programmazione 2021/2025, annualità 2021, presa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2020 e approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e allegati obbligatori"

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTO l'atto della Giunta URF n. 88 del 16/05/2019 con cui è stata affidata ad HERA S.p.A. la gestione e la riscossione ordinaria della TARI per gli anni 2019-2021 per tutti i Comuni dell'Unione;

VISTA la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 16 del 28.12.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2021 alla D.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Riolo Terme n. 5 del 29.12.2020 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2021 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

TANTO premesso e considerato, viste le tabelle di cui agli allegati "A" e "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Udito il Presidente il quale, nessun altro consigliere avendo chiesto la parola, pone in votazione per alzata di mano la presente deliberazione;

Con voti:

favorevoli n. 10 Sindaco - Centro Sinistra per Riolo Terme - Il Popolo della Famiglia
contrari n. 0
astenuti n. 3 Cenni, Spoglianti, Baroncini [Riolo Viva]

(Consiglieri presenti n. 12 + Sindaco; Votanti n. 10).

delibera

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di definire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021, da coprire con l'entrata TARI secondo le logiche specificate nelle premesse, come di seguito riportato:

Valore PEF, quota gestore, approvato da Atersir	€ 906.827,57
Contributo MIUR per scuole statali	-€ 5.600,00
Entrate previste a seguito di attività di recupero	-€ 11.867,46
Scontistica utenze domestiche	€ 27.224,16
Scontistica utenze non domestiche	€ 20.009,16
TOTALE GENERALE – Base per la determinazione delle tariffe	€ 936.593,43

- 3) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le riduzioni di cui alla tabella allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, e l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2021, comprensiva dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd applicati, di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare atto che le tariffe TARI, così determinate, hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è dotato della copertura finanziaria per quanto riguarda l'importo della contribuzione di € 52.772,00 a riduzione delle tariffe come sopra specificato in quanto la somma è finanziata con contributo statale;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'ente, in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria e alla definizione delle modalità di riscossione e degli importi e che, per quanto necessario, dovranno essere adeguati i documenti programmatici e di bilancio per il recepimento di tali effetti sul bilancio dell'ente;

Successivamente,
stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

favorevoli n. 10 Sindaco - Centro Sinistra per Riolo Terme - Il Popolo della Famiglia
contrari n. 0
astenuti n. 3 Cenni, Spoglianti, Baroncini [Riolo Viva]

(Consiglieri presenti n. 12 + Sindaco; Votanti n. 10).

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **6** del **30.06.2021**

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO

ALLEGATO "A" - COMUNE DI RIOLO TERME

Codice	Descrizione	% di riduzione con contributo dello Stato
1-1A	musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	45,30%
1-1B	Associazioni	25,30%
2	Cinematografi e teatri	45,30%
3-3norm.0 (da 0 a 2000 mq)	autorimesse, magazzini	
3-3norm.1 (oltre 2000 mq)	autorimesse, magazzini	
4	Campeggi, impianti sportivi (esclusi distributori carburanti)	45,30%
5	Stabilimenti balneari	15,30%
6-6.0 (da 0 a 2000 mq)	esposizioni, autosaloni	
6-6.1 (oltre 2000 mq)	esposizioni, autosaloni	
7	Alberghi con ristorante	45,30%
8	Alberghi senza ristorante	45,30%
9	Case di cura e riposo	
10	Ospedale	
11-11A	uffici, agenzie	
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	
13-13A	abbigliamento, calzature	25,30%
13-13B	librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli	
13-13C	gioiellerie (esclusi distributori automatici)	25,30%
14-14A	edicole, tabaccai, plurilicenze	
14-14B	farmacie	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25,30%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	25,30%
18-18A	falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	
19-19A	carrozzerie, autofficine, elettrauto	
20-20norm.0 (da 0 a 2000 mq)	attività industriali	
20-20norm.1 (da 2001 a 8000 mq)	attività industriali	
20-20norm.2 (da 8001 a 15000 mq)	attività industriali	
20-20norm.3 (oltre 15000 mq)	attività industriali	
21-21norm.0 (da 0 a 2000 mq)	attività artigianali	
21-21norm.1 (oltre 2000 mq)	attività artigianali	
22-22.0 (da 0 a 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	45,30%
22-22.1 (oltre 150 mq)	ristoranti, pub, pizzerie, trattorie, osterie	45,30%
23	Mense, birrerie, amburgherie	45,30%
24-24.0 (da 0 a 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	45,30%
24-24.1 (oltre 30 mq)	bar, caffè, pasticcerie	45,30%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al t.	
28	Ipermercati di generi misti	
30	Discoteche, night club	60,00%

COMUNE DI RIOLO TERME

Allegato "B" alla Delibera di Consiglio Comunale:

TASSA SUI RIFIUTI – TARI – APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare	Ka	Kb	Tariffa Fissa €/mq.	Tariffa Variabile €.
1	0,80	0,95	0,552	87,164
2	0,94	1,68	0,648	154,143
3	1,05	2,05	0,724	188,091
4	1,14	2,39	0,786	219,286
5	1,23	3,01	0,849	276,172
6 o più	1,30	3,44	0,897	315,625

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Kc	Kd	Tariffa Fissa €/mq.	Tariffa Variabile €/mq.
1a - Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	0,56	3,90	0,712	1,050
1b – Associazioni	0,44	2,96	0,550	0,797
2 - Cinematografi e teatri	0,43	3,74	0,537	1,007
3.0 (da 0 a 2000 mq) - Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	5,84	0,749	1,576
3.1 (oltre 2000 mq) – Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	3,50	0,601	0,945
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,36	0,949	1,713
5 – Stabilimenti balneari	0,64	5,21	0,799	1,406
6.0 – (da 0 a 2000 mq) – Esposizioni, autosaloni	0,50	4,38	0,637	1,180
6.1 (oltre 2000 mq) – Esposizioni, autosaloni	0,39	3,27	0,487	0,881
7 – Alberghi con ristorante	1,64	13,24	2,048	3,566
8 – Alberghi senza ristorante	1,18	8,39	1,474	2,260

9 – Case di cura e riposo	1,00	8,90	1,249	2,400
10 – Ospedali	1,28	10,10	1,611	2,720
11 a – Uffici, agenzie	1,52	12,12	1,899	3,264
12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,91	7,54	1,143	2,032
13a - Negozi di abbigliamento, calzature	1,12	10,41	1,399	2,804
13b - Libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,36	11,06	1,699	2,979
13c - Distributori automatici, gioiellerie	0,87	10,40	1,087	2,804
14 a – Edicola, tabaccaio, plurilicenze	1,80	11,84	2,248	3,189
14 b – Farmacia	2,28	15,19	2,848	4,094
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,04	7,02	1,311	1,891
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	9,74	1,361	2,623
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,13	7,92	1,411	2,133
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,15	1,361	2,195
20.0 (da 0 a 2000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	1,09	5,97	1,361	1,608
20.1 (da 2001 a 8000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	0,97	3,73	1,212	1,005
20.2 (da 8001 a 15000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	0,80	3,20	0,999	0,862
20.3 (oltre 15000 mq) – Attività industriali con capannoni di produzione	0,66	2,26	0,824	0,609
21.0 (da 0 a 2000 mq) – Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	6,80	1,361	1,831
21.1 (oltre 2000 mq) – Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,97	3,71	1,212	0,999
22.0 (da 0 a 150 mq) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,71	45,86	7,132	12,351
22.1 (oltre 150 mq) – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,44	41,00	5,546	11,042
23 – Mense, birrerie, amburgherie	5,00	36,38	6,245	9,798

24.0 (da 0 a 30mq) - Bar, caffè, pasticceria	3,96	44,05	4,946	11,864
24.1 (oltre 30mq) - Bar, caffè, pasticceria	3,96	23,95	4,946	6,450
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,75	21,95	3,447	5,912
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,60	21,85	3,260	5,885
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,99	53,30	4,992	14,355
28 - Ipermercati di generi misti	3,49	26,00	4,359	7,002
30 - Discoteche, night club, sale giochi	1,90	13,48	2,386	3,630



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2021 / 77

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ANNO 2021.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/06/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 77
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ANNO 2021.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 24/06/2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENIERI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2021 / 77

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ANNO 2021.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerati e verificati gli elementi di cui ai punti 6 e 7 del dispositivo;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 24/06/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30/06/2021

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE
TARIFFARIA ANNO 2021.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/07/2021 al 21/07/2021.

Li, 06/07/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CANTONI SAMANTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)